

trattamento previdenziale. Tale accantonamento è da considerarsi più che sufficiente per coprire le maggiori ritenute che doveranno essere effettuate sulle retribuzioni in relazione al nuovo trattamento previdenziale.

D'altra parte, in forza dell'art. 16 del suddetto accordo, l'accanto attualmente corrisposto viene computato agli effetti delle indennità di liquidazione, ciò che ne conferma la natura di retribuzione fissa e continuativa.

Inoltre si osserva che il citato accordo sindacale, mentre esclude l'automatica applicazione dell'aumento tabellare agli effetti della previdenza e della cessazione 1° stipendio, non pone alcuna limitazione per quanto attiene alle operazioni di mutuo per acquisto di appartamenti.

Per quanto concerne il limite posto dall'art. 3 del regolamento, per cui il 50% del mutuo non può superare l'ammontare della liquidazione spettante in caso di morte dell'impiegato, è da tenersi presente che anche con il richiesto aumento di mutuo, il limite stesso non verrebbe superato.